

Sent. n. _____

Cron. _____

Proc. n. 495/2009 Ruolo Generale Lavoro

Sentenza n. _____/2012

Depositata il 11.4.2012
con redazione contestuale
della motivazione



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Lavoro**

Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro di primo grado, nella persona del Giudice Dr.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 11.4.2012, nella causa di primo grado iscritta al n. 495 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2009,

TRA

G _____ **i D** _____, elettivamente domiciliata in Prato alla Piazza Mercatale n. 89 presso la Camera del Lavoro, e rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Stramaccia e Lorenzo Calvani, come da comparsa depositata all'udienza del 22.4.2010;

ATTORE

E

B _____ **E** _____ S.r.l. (già S.p.A.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Calenzano alla Via dell'Albereto n. 25/27 e rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Scalabrino, giusta procura a margine della memoria difensiva;

CONVENUTO

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO**

1. Con ricorso depositato in data 5.5.2009, G. De. conveniva in giudizio la società B. Et. S.r.l. innanzi al Tribunale di Prato in funzione di Giudice del Lavoro, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
 - a) dichiarare che il rapporto di lavoro qualificato di apprendistato tra la ricorrente e la convenuta giusto contratto di assunzione del 9.1.2006 deve qualificarsi contratto di lavoro subordinato ordinario, con riconoscimento della qualifica C2 industria grafica;
 - b) dichiarare che la comunicazione di cessazione del rapporto per termine dell'apprendistato deve qualificarsi come licenziamento come tale privo di giusta causa e/o giustificato motivo;
 - c) ex art. 18 L. n. 300/1970 ordinare la reintegra della ricorrente nel posto di lavoro;
 - d) condannare la convenuta al pagamento della retribuzione ex C2 e di quant'altro contrattualmente e legislativamente dovute dalla data del dichiarato illegittimo licenziamento a quella della effettiva reintegra nel posto di lavoro, in misura comunque non inferiore alle 5 mensilità, con interessi e rivalutazione;
 - e) vinte le spese.
2. A fondamento delle domande svolte, la ricorrente deduceva che:
 - è stata assunta con contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato, impresa utilizzatrice B. Et. S.r.l., per il periodo 8.11.2005-25.11.2005, qualifica impiegata livello C2, con mansioni di impaginatore, CCNL grafica e editoria aziende industriali;
 - il contratto è stato prorogato fino al 5.1.2006;
 - in data 9.1.2006 è stata assunta dalla società convenuta come impiegata impaginatrice, livello D2 del CCNL dell'industria grafica per conseguire al termine dell'apprendistato la qualifica C2;
 - in data 1.12.2008 le è stata comunicata la cessazione del rapporto per il giorno 8.1.2009 stante il termine dell'apprendistato;
 - con r.r. del 13.1.2009 ha contestato il licenziamento;
 - la convenuta impiega più di 60 dipendenti a livello nazionale.
3. B. Et. S.r.l. si è costituita in giudizio contestando tutto quanto dedotto da parte attrice e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
4. La causa è stata istruita con prove documentali e orali e all'odierna udienza è stata discussa e decisa con motivazione contestuale ex artt. 281-*sexies* e 429 c.p.c.
5. Il ricorso risulta fondato nei termini di seguito precisati e in tali termini deve pertanto trovare accoglimento.
6. In primo luogo, risulta documentalmente provato che la ricorrente, dapprima, sia stata somministrata a tempo determinato presso l'impresa utilizzatrice, odierna convenuta, per svolgere *mansioni di impaginatore/data entry* con inquadramento al livello C2 del CCNL Grafica e editoria az. industriali (doc. 1 fasc. ric.), e poi sia stata assunta dalla medesima società convenuta "in qualità di apprendista

impiegata impaginatrice” con inquadramento al livello D/2 del CCNL dell’Industria Grafica, per conseguire al termine dell’apprendistato la qualifica C/2 (doc. 3 fasc. ric.).

7. Di conseguenza, risulta già *“per tabulas”* l’illegittimità del contratto di apprendistato stipulato fra le parti in data 9.1.2006, dato che le mansioni di impaginatrice per lo svolgimento delle quali la lavoratrice avrebbe dovuto essere formata nel corso di un periodo apprendistato della durata prevista di 36 mesi, sono le stesse che ella aveva già svolto per la medesima impresa in qualità di lavoratrice somministrata fino a pochi giorni prima della stipula del contratto di apprendistato, essendo decorsi solo tre giorni fra la cessazione della somministrazione di lavoro (5.1.2006) e l’inizio dell’apprendistato (9.1.2006).
8. Inoltre, i documenti summenzionati comprovano altresì che la qualifica professionale che la lavoratrice avrebbe conseguito solo al termine dell’apprendistato (C/2), ossia una volta apprese le mansioni di impaginatrice, è la stessa che, invece, le era già stata riconosciuta, per quelle stesse mansioni, fin dall’inizio della somministrazione presso l’impresa utilizzatrice, odierna convenuta.
9. Pertanto, nel caso di specie, la società datrice avrebbe dovuto assumere l’odierna ricorrente non in qualità di apprendista, ma, piuttosto, quale ordinaria lavoratrice subordinata, dal momento che, prima dell’inizio del rapporto di apprendistato, la medesima impresa le aveva già assegnato quelle stesse mansioni (impaginatore) che, invece, il contratto di apprendistato era finalizzato ad insegnarle sul presupposto che ella non le conoscesse e che, quindi, non fosse in grado di eseguirle.
10. In sostanza, premesso che il contratto di apprendistato, anche in base alla disciplina di cui al D.lgs. n. 276/2003, rimane qualificabile come un contratto a causa mista caratterizzato, in ciascuna delle tre tipologie ivi tipizzate, oltre che dallo svolgimento della prestazione lavorativa, dall’obbligo del datore di lavoro di garantire una effettiva formazione sul lavoro, finalizzata al conseguimento, da parte dell’apprendista, in caso di apprendistato professionalizzante, di una qualificazione professionale, nel caso *de quo* il contratto di apprendistato non poteva assolvere alla sua tipica funzione formativa essendo la ricorrente già capace di espletare le mansioni di impaginatrice, e residuando, quindi, la sola funzione economico-sociale propria dell’ordinario contratto di lavoro subordinato, ossia lo scambio fra l’erogazione di energie psico-fisiche e la retribuzione.
11. Per giunta, benché quanto fin qui rilevato risulti già sufficiente ai fini del decidere, si evidenzia che l’istruttoria orale ha pienamente confermato che alla data della stipula del contratto di apprendistato la ricorrente sapeva già svolgere le mansioni di impiegata impaginatrice.
12. Il teste di parte ricorrente R R dipendente della società convenuta fin dal 2002/2003 ed ancora in servizio alla data della deposizione, ha dichiarato che la Guerzoni *“al momento del colloquio che ha preceduto il contratto di somministrazione era già capace di impaginare”* in quanto in tale occasione la teste stessa e il Sig. Daniele Gori, capogruppo grafico, sottoposero la ricorrente ad una prova. Nel corso della testimonianza la Riffa ha confermato che il predetto colloquio si svolse prima che la ricorrente iniziasse per la prima volta a lavorare per la ditta convenuta.

13. Inoltre, il teste di parte convenuta Di C dipendente della società convenuta alla data della deposizione fin dal 2003, ha dichiarato di aver provveduto all'addestramento teorico e pratico della ricorrente già durante il contratto di somministrazione e, quindi, se ne deriva, non per la prima volta dopo l'assunzione come apprendista.
14. Lo stesso G ha dichiarato che, quando il 9.1.2006 ha avuto inizio l'apprendistato, la ricorrente già conosceva l'uso del computer in quanto durante il contratto di somministrazione egli aveva avuto il compito di accertare se la ricorrente era capace di utilizzare i programmi informatici, cosicché, una volta verificata tale capacità, aveva iniziato a spiegarle le attività che più attenevano alla grafica. Lo stesso teste ha aggiunto che l'insegnamento da lui impartito alla ricorrente, nel passaggio tra la fase in cui la G aveva un contratto di lavoro per somministrazione e quella in cui ella aveva la qualità di apprendista, è progredito in modo graduale e continuativo.
15. Di conseguenza, è evidente l'illegittimità della successiva regressione della lavoratrice alla qualità di apprendista e della attribuzione alla stessa di un livello contrattuale inferiore rispetto a quello riconosciutole nel precedente periodo lavorato.
16. Pertanto, premesso che per consolidata interpretazione dottrinarica e giurisprudenziale il contratto di apprendistato configura un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dall'origine, caratterizzato, essenzialmente, dalla causa mista e dalla facoltà del datore di recedere dal rapporto *ex art. 2118 c.c.* alla scadenza del termine dell'attività formativa, nel caso di specie, per i motivi suddetti, il rapporto di lavoro costituito tra le parti in data 9.1.2006 deve essere qualificato *ab origine* come un rapporto di lavoro subordinato **ordinario** a tempo indeterminato *ex livello C/2* del CCNL dell'Industria Grafica.
17. Ne deriva che la disdetta data dalla società convenuta, a norma dell'art. 2118 c.c. e dell'art. 19 della L. n. 25/1955, con effetto dal 8.1.2009, deve qualificarsi come licenziamento illegittimo perché privo di giusta causa o giustificato motivo (vedi doc. 4 fasc. ric.).
18. Quanto alle conseguenze dell'illegittimo licenziamento intimato alla ricorrente, si premette che grava sul datore di lavoro (cfr. Cass., ss.uu., n. 141/2006) l'onere di dimostrare in giudizio che le dimensioni dell'impresa sono inferiori a quelle richieste dalla legge per la tutela reale invocata dal lavoratore licenziato.
19. Orbene, nel caso di specie, parte attrice ha espressamente asserito nel ricorso introduttivo che la società datrice impiega più di 60 dipendenti sull'intero territorio nazionale, mentre parte convenuta non ha affatto comprovato in giudizio l'insussistenza di tale specifico requisito dimensionale, limitandosi ad allegare e ad articolare istanze istruttorie volte a provare che nella filiale di Calenzano, e comunque nel Comune di Calenzano, nel Gennaio 2009 impiegava 12 dipendenti.
20. Di conseguenza, nel caso di specie deve trovare applicazione la tutela reale *ex art. 18 L. n. 300/1970*.
21. Infine, premesso che, benché *l'aliunde perceptum* non integri un'eccezione in senso stretto e, pertanto, sia rilevabile dal giudice anche in assenza di un'eccezione di parte in tal senso, ovvero in presenza di un'eccezione intempestiva, è **comunque necessario che la rioccupazione del**

lavoratore costituisca allegazione in fatto ritualmente acquisita al processo, anche, eventualmente, per iniziativa del lavoratore e non del datore di lavoro (cfr. Cass., Sez. Un., 3 febbraio 1998, n. 1099; Cass. 21 aprile 2009, n. 9464), nel caso di specie, parte convenuta, precisato che ha sollevato l'eccezione di *aliunde perceptum* solo nelle note conclusive autorizzate depositate in data 20.3.2012, non ha tempestivamente dedotto nella comparsa di costituzione e risposta (cfr. art. 416 co. 3 c.p.c.) la circostanza di fatto della rioccupazione della ricorrente, di tal ch  nessuna attivit  istruttoria   stata espletata per procedere al relativo accertamento; inoltre, non pertinente rispetto al caso di specie   il menzionato art. 32 co. 5 L. n. 183/2010, attenendo alla diversa fattispecie della conversione del contratto a tempo determinato.

22. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue il criterio della soccombenza della convenuta.

P.Q.M.

il Tribunale di Prato, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta,

- 1) accerta e dichiara che il rapporto di lavoro costituito tra le parti in data 9.1.2006 deve essere qualificato *ab origine* come un rapporto di lavoro subordinato ordinario a tempo indeterminato *ex* livello C/2 del CCNL dell'Industria Grafica;
- 1) accerta e dichiara che la disdetta data dalla societ  convenuta alla ricorrente con effetto dal 8.1.2009 deve qualificarsi come licenziamento illegittimo perch  privo di giusta causa o giustificato motivo;
- 2) per l'effetto, *ex* art. 18 L. n. 300/70, condanna parte convenuta a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro e a corrisponderle, a titolo di risarcimento dei danni, un'indennit  commisurata alla retribuzione globale di fatto *ex* livello C/2 del CCNL dell'Industria Grafica dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria ISTAT dal licenziamento al saldo effettivo; e a versare i contributi assistenziali e previdenziali in favore della ricorrente dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione;
- 3) condanna parte convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in € 1.000,00 per diritti, € 1.500,00 per onorari, oltre 12,5% per rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Prato, 11 Aprile 2012